



# COMUNE DI TRESANA

## PROVINCIA DI MASSA CARRARA

### **Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2018**

**VISTO** l'art. 11 della legge 09.12.1998 n. 431 che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

**VISTO** l'art. 7 comma bis del Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999, che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;

**VISTO** l'art. 11, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, che, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabilisce che i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;

**VISTA** la L.R.T. del 20 dicembre 1996, n. 96, così come modificata dalla L.R. 31 marzo 2015, n. 41 che disciplina l'assegnazione, la gestione e la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

**VISTA** la D.G.R.T. n. 228 del 06.03.2018 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L.431/98 - Approvazione criteri e procedure per la ripartizione - rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali. Revoca DGR 414/2016";

**VISTI** i principi fissati della Regione Toscana con Deliberazione di GR n. 228/2018;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 28.07.2018 ;

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Rende noto che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, e per i successivi **TRENTA** giorni i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto stabilito dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziare con fondi regionali.

#### **ART. 1 - REQUISITI**

Possono partecipare i cittadini che dimostreranno di avere, alla data di pubblicazione del presente bando i seguenti requisiti :

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Al presente bando possono partecipare anche cittadini appartenenti ad altri Stati a condizione che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché essere residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana ;

- b) avere la residenza anagrafica nel Comune di TRESANA e nell'immobile, sito nel comune di TRESANA, per il quale si richiede il contributo, secondo le disposizioni previste dall'art. 5 della Legge Regionale n. 41 del 24.02.2005.
- c) sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) e d) della tabella A allegata alla Legge Regionale 20.12.1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, riferito all'alloggio corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente e dal quale risulta il canone di locazione a cui si fa riferimento. Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio di proprietà privata o pubblica (ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché gli immobili inseriti nella categoria catastale A/10); Le domande presentate da soggetti non intestatari del contratto di locazione saranno ammesse soltanto nel caso che gli stessi abbiano la residenza nell'alloggio locato. E' facoltà del Comune di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale ;
- e) essere in possesso siano in possesso di una Attestazione ISEE o Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i., in corso di validità, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e un' incidenza del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati :
- Fascia "A" Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2018 pari a € 13.192,92 (tabella B allegato 4 Circolare INPS n. 186 del 21.12.2017). Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;
  - Fascia "B" Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017 e l'importo di € 28.470,83 (punto 3.1.d dell'Allegato A alla delibera di G.R. 228/2018), valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP valido per l'anno 2018 determinato con D.G.R. 630 del 29/07/2013). Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.
- f) assenza di titolarità, da parte di nessuno dei componenti del nucleo familiare anagrafico, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità, ai sensi dell' art. 3, punto 3.1, lett. b) dell'Allegato A alla DGRT 228/2018;
- g) assenza di titolarità, sia per il dichiarante che per altri componenti del nucleo familiare anagrafico, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente erogato ed in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale a cui si riferisce la domanda di contributo (compreso i contributi per morosità incolpevole), ai sensi dell' art. 3 punto 3.2 dell'Allegato A alla DGRT 228/2018;

## ART. 2 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è determinato come segue :

**fascia A** : per i nuclei con valore ISE non superiore a due pensioni minime INPS, è corrispondente alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00 annui ;

**fascia B** : per i nuclei con valore ISE superiore al precedente punto a), fino al limite d'accesso dell'E.R.P. il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE, fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un importo massimo arrotondato di Euro 2.325,00 annui ;

Tale contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi, e potrà essere elargito solo dietro presentazione di tutte le ricevute di pagamento, le quali non potranno essere sostituite da eventuali autocertificazioni

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio. La data di disponibilità dell'alloggio ( da cui decorre la decadenza) è la data in cui il soggetto può effettivamente entrare nell'alloggio e non quella di un assegnazione formale che rinvia l'effettivo possesso al completamento di opere. La data di decadenza deve collocarsi all'interno dell'anno a cui si riferisce il bando del contributo ad integrazione dei canoni di locazione. Il meccanismo di decadenza deve essere adottato qualora la famiglia rifiuti l'alloggio popolare.

### ART. 3 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda, così come normato dall'art. 3 del DPCM 159/2013 e s.m.i.. Tale nucleo familiare dovrà coincidere con i soggetti presenti nella DSU allegata alla domanda di contributo, pena la decadenza del contributo ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000.

### ART. 4 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti dall'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari utilizzando l'apposito modulo di domanda da ritirare presso l'ufficio comunale competente.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso. Ai fini dell'accertamento dei requisiti economici di cui all'art. 1 del presente Bando, la capacità economica del nucleo familiare è calcolata in applicazione del DPCM 159/2013 e s.m.i., mentre il valore dei canoni di locazione è quello risultante dai relativi contratti regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

### ART. 5 - DOCUMENTAZIONE

a. I requisiti essenziali per la partecipazione al presente Bando e le condizioni soggettive e oggettive rilevanti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;

b. Le menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a 2/3 o pari al 100%, così come le invalidità ai sensi dell' art. 2 comma 2 della L. 30.03.1971 n. 118 o del D. Lgs. 23.11.1988 n. 509, nonché le patologie croniche o invalidanti riconosciute ai sensi del D. M. 329/99 di componenti il nucleo familiare devono essere comprovate da idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità da allegare in copia alla domanda. Non sono ammesse certificazioni del medico curante o specialistiche.

c. Per i soggetti che dichiarano "ISE zero" l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente Servizio, che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali, oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un'ISE pari a zero oppure un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

d. Deve essere allegata al modello di domanda, pena l'esclusione, copia della Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. o copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata in cui sia evidenziato il numero di protocollo della stessa. Qualora alla data di presentazione della domanda, il richiedente, in possesso comunque della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rilasciata ai sensi dell'art. 11 comma 9 del DPCM citato, non abbia ancora ricevuto l'Attestazione ISEE, dovrà provvedere a evidenziarlo nell'istanza stessa trascrivendo il numero di protocollo di rilascio della DSU. Sarà cura dell'Ufficio verificare direttamente con l'Inps il rilascio dell'Attestazione ISEE che dovrà risultare consultabile entro il termine di 15 giorni dalla data di scadenza del Bando di concorso. Qualora entro tale termine l'Attestazione non fosse ancora consultabile, la domanda sarà esclusa dalla graduatoria provvisoria.

Sarà possibile la riammissione in graduatoria solo nel caso in cui tale documentazione venga prodotta entro i termini assegnati per le opposizioni.

Dovrà inoltre essere allegata alla domanda, pena l'esclusione, copia del contratto di locazione regolarmente registrato oggetto di contributo, corredato di ricevuta di versamento della tassa di registro a termini di legge, qualora sia previsto il pagamento della stessa.

#### ART. 6 - ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità secondo quanto stabilito dal presente bando di concorso.

I concorrenti vengono collocati nella Fascia di riferimento (A o B), determinate sulla base del valore ISE posseduto, così come descritto nell'art. 1 del presente Bando, secondo l'incidenza percentuale del canone annuo, sul valore ISE. In caso di parità di incidenza percentuale verranno valutati i criteri di priorità sociale di seguito elencati:

- conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da uno o due persone: punti 2;
- genitore solo con uno o più figli a carico: punti 2;
- presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore ai 2/3 e/o affetti da handicap grave ai sensi della Legge 104/92: punti 1;

Qualora continui a perdurare la condizione di parità, verrà effettuata l'estrazione a sorte dei pari punteggio. L'entità dei contributi sarà rapportata alle effettive risorse trasferite, che qualora non coprano l'intero fabbisogno, saranno erogati in percentuale rispetto al contributo ammissibile. La liquidazione del contributo avverrà comunque dopo l'accreditamento del finanziamento presso la tesoreria comunale da parte della Regione Toscana.

#### ART. 7 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

a) Istruttoria delle domande: il comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

b) Formazione della graduatoria generale: il comune entro i 30 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande procede all'adozione della graduatoria generale secondo l'ordine di cui all'art. 6 del presente Bando. La graduatoria generale, è pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, prima di divenire esecutiva, ed entro tale termine i soggetti interessati possono eventualmente inoltrare ricorso, indirizzandolo al Responsabile dei Servizi Generali del Comune di Tresana. Le stesse si intendono definitivamente adottate, qualora non intervengano ricorsi. Il Comune comunicherà ai soli eventuali concorrenti esclusi le motivazioni che hanno determinato il non accoglimento della domanda.

Ai sensi della L. 241/90 il Comune, in sede di istruttoria delle domande, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e/o la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

#### ART. 8 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

I contributi di cui al presente bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni annue assegnate, a tutti gli aventi diritto inseriti nella graduatoria, con i limiti e le modalità stabilite nell'art.2, che a tali effetti conservano la loro efficacia per tutta la durata di vigenza dei finanziamenti previsti dall'art. 11 della Legge 09.12.98 n. 431.

#### ART. 9 – DURATA, ENTITA' ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 07.06.1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dall'art. 11 della legge 431/98 ed erogato nei limiti delle risorse disponibili.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sul valore ISE calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto determinato dall'art. 2 del presente bando.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno di riferimento dei fondi attribuiti dallo Stato alla Regione e quindi ripartiti fra i Comuni alla stessa appartenenti, e comunque dalla data di

registrazione del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute di avvenuto pagamento del canone locativo dell'anno 2018. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare entro il mese di gennaio 2019, copia delle ricevute di pagamento del canone o documento equipollente. La mancata presentazione delle ricevute comporta la decadenza dal relativo beneficio.

I contributi non erogati per la mancata presentazione di anche solo parziale delle ricevute di pagamento e per qualunque altro evento che faccia decadere il diritto al beneficio, sono da considerarsi tra le economie e potranno essere redistribuite tra gli aventi diritto.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo ;

b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede al ricalcolo del contributo spettante. Il minor importo eventualmente erogato rappresenta una economia.

Inoltre il contributo previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

Ai sensi della L. 269/2004, in caso di morosità del conduttore, il contributo potrà essere destinato, al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima, dietro verifica della disponibilità del proprietario ad accettare il contributo (anche per un importo minore del debito), rilasciando apposita dichiarazione. L'erogazione può avvenire anche tramite associazione della proprietà edilizia, dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria, con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, così come previsto dall'art.11, comma 3 della Legge 431/1998 come modificato con legge 269/2004. L'entità dei contributi sarà rapportata alle effettive risorse trasferite, che qualora non coprano l'intero fabbisogno, saranno erogati in percentuale rispetto al contributo ammissibile. La liquidazione del contributo avverrà comunque dopo l'accreditamento del finanziamento presso la tesoreria comunale da parte della Regione Toscana.

Nel caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

#### ART. 10 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in giorni 30 dalla data di pubblicazione del Bando (entro le ore 12,00 del giorno di scadenza) .

#### ART. 11 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune, ed ivi disponibili, o reperiti sul sito internet del Comune **[www.comune.tresana.ms.it](http://www.comune.tresana.ms.it)**. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Tresana o spedite via PEC o per mezzo di Raccomandata Postale AR entro il termine di cui al precedente art. 8. Per quelle spedite per mezzo di raccomandata AR farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante, purchè pervenute all'Ufficio protocollo del Comune entro dieci giorni dalla spedizione.

#### Art. 12 - CASI PARTICOLARI

L'erogazione del contributo agli eredi, in caso di morte del beneficiario, è una fattispecie della stessa procedura di erogazione del contributo a tutti i soggetti che ne hanno titolo. Gli eredi, dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso della documentazione prevista dal bando stesso. La domanda di erogazione del contributo dovrà essere presentata al protocollo del Comune entro sei mesi dalla morte del

beneficiario. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'I.S.E. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

#### ART. 13 - CONTROLLI E SANZIONI

L'Amministrazione Comunale potrà provvedere al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, inviando alle autorità competenti, secondo le normative vigenti, gli elenchi degli aventi diritto.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente indebitamente percepite, gravate di interessi legali

#### ART. 14 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n. 431 del 09/12/1998, alla Legge Regionale Toscana n. 96 del 20.12.1996 e s.m.i., alla Delibera della Giunta Regionale n. 414 del 10/05/2016, all'art. 11 comma 13 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, al DPR n. 445 del 28.12.2000, al DPCM n. 159 del 05/12/2013.

Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy (D.lgs 30/06/2003 n° 196): i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Amministrativo.

TRESANA, 28 luglio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

( Dott.ssa Lorenza Folloni )

**N.B. Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12,00 di Mercoledì 29 AGOSTO 2018.**